

Prot. N.
ACIU.2016.36059
(CITARE NELLA RISPOSTA)
12 ottobre 2016

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Oggetto: Domanda unica 2016 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013.

1. Premessa

L'art. 1 del Reg. (UE) n. 1617/2016 dell'8 settembre 2016, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2016, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2016.

Al riguardo, considerate le difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole, con nota n. 5306 del 26 settembre 2016 sono state impartite all'AGEA direttive ministeriali per la messa in atto, tra l'altro, delle procedure atte a far sì che gli Organismi pagatori procedano all'effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2016.

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1617/2016, l'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Sono resi disponibili nell'ambito delle funzionalità SIAN riservate agli Organismi pagatori gli esiti dei controlli SIGC.

2. Pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo I;
- il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo V;
- qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo II e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, Capo III.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato facoltativo di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo IV.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, compresi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione. Inoltre, a parità di valore, si considerano utilizzati in via prioritaria i titoli detenuti a titolo di affitto.

Si rammenta che, ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore definitivo dell'importo individuale fissato in 0,5012 dal paragrafo 1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016.

Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, è necessario procedere all'adattamento proporzionale, a partire dal 2016, dell'importo fissato nella campagna 2015 per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna), secondo il prospetto seguente:

Reg. (UE) n. 1307/2013 - allegato II

Anno civile	2015 (a)	2016 (b)	2017 (c)	2018 (d)	2019 (e)
Massimali nazionali di cui all'art. 6 (in migliaia di EUR)	3.902.039	3.850.805	3.799.540	3.751.937	3.704.337

coefficienti di riduzione dei massimali nazionali

	2016	2017	2018	2019
	$b' = (b-a)/a$	$c' = (c-b)/b$	$d' = (d-c)/c$	$e' = (e-d)/d$
% convergenza esterna	0,9869	0,9867	0,9875	0,9873

3. Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Come già riportato in premessa l'erogazione dell'anticipo è possibile solo se i controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stati ultimati. Inoltre, considerato che nella campagna 2016 sono state presentate anche domande in forma grafica a norma dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014, si precisa che ai fini dell'erogazione dell'anticipo, i relativi controlli, per ragioni di omogeneità e uniformità, sono eseguiti sulla base della parcella di riferimento.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19-bis, del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l'altro, per il regime di pagamento di base, il regime per i giovani agricoltori e il regime per i piccoli agricoltori. Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il

clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 5 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopraccitato DM.

Si precisa inoltre che in ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

5. Modalità di calcolo dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità richiamate dall'art. 3, del Reg. (UE) n. 1617/2016 per quanto concerne il fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari siano evitati e che le eventuali somme indebitamente erogate siano recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie, si richiama l'attenzione degli Organismi pagatori sull'esigenza, in sede di pagamento degli anticipi, di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si richiama infine il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie.

Si precisa che gli anticipi possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli